

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: "Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, Ufficio monocratico.
(Allegato alla Determinazione dirigenziale n. 42 del 5.6.2015)

Art. 1
Finalità

1. Il presente Avviso pubblico disciplina il termine e le modalità per la presentazione delle candidature per l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 : "Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale"**di seguito: Garante dei detenuti.**
2. Con tale Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o pre-concorsuale.

Art. 2
Nomina e durata

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con *la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli*, e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare il Garante per gravi e ripetute violazioni di legge.
3. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 3
Funzioni

1. Si considerano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
2. L'Ufficio del Garante, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;



- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 1, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 4

Requisiti e cause ostative

1. Il Garante dei detenuti è scelto:

- a) tra coloro che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;
- b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario
- c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali e che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;
- d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;
- e) tra coloro che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

2. Non può essere eletto Garante dei detenuti colui che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 7, della D.Lgs 235 del 31.12.2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”*, di seguito riportate:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;



- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. La carica di Garante dei detenuti è **incompatibile** con la carica di:

- 1. membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
- 2. amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

4. La carica di Garante dei detenuti è, altresì, incompatibile con l'espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Ufficio ricoperto.

5. I soggetti che versano nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 15 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

Art. 5

Trattamento economico

1. Al Garante dei detenuti è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

Art. 6

Termine e modalità per la presentazione della domanda

1. La candidatura per l'elezione del Garante dei detenuti, redatta secondo il modello allegato A), deve essere trasmessa, **pena l'esclusione**, al Presidente del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) a mezzo di lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it** entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Ai fini dell'osservanza del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale di spedizione, ovvero quella di invio a mezzo di posta certificata;

3. Sulla busta contenente la domanda, ovvero nella nota di invio a mezzo posta certificata, va apposta, pena l'esclusione, la dicitura: **"Domanda per l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Ufficio monocratico del Garante scelto"**.



Art. 7

Documentazione a corredo della domanda

1. La domanda per l'elezione del Garante dei detenuti, deve essere corredata, **pena l'esclusione**, dei seguenti documenti:

- curriculum vitae, redatto in formato europeo, (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) **debitamente datato e firmato**, privo dei dati personali non pertinenti, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità correlati all'incarico da ricoprire;
- dichiarazione sostitutiva dell'interessato redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", secondo il modello **allegato B**), relativa all'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso, corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.

2. Le candidature complete e pervenute nei termini sono trasmesse ai Capigruppo Consiliari per la valutazione dei curricula ai fini della nomina.

Art. 8

Trattamento dati e trasparenza

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, nonché, nel caso di elezione, per l'assolvimento dei fini istituzionali connessi allo svolgimento dell'incarico di Garante dei detenuti.

2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

3. Ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. 10.8.2010 n. 40 "*Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari*" il Consiglio regionale pubblica per chi è titolare di una carica conferita dal Consiglio, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie

4. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Isabella Fabi, Responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali del Consiglio regionale, 0862/644840, mail - isabella.fabi@crabruzzo.it

